



## SEGRETERIE NAZIONALI

Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 24 giugno 2016), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.». (16A06130)

(GU n.194 del 20-8-2016)

### Proposta 1

Emendamenti al Capo V (Norme in materia di attività culturali)

art. 24 (misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche)

comma (( 3 – bis **sopprimere**

Motivazione: Le disposizioni dell'art. 24 punti 1, 2, 3 sono un elemento che rendono più semplice il raggiungimento del pareggio per le Fondazioni Lirico Sinfoniche nei tempi previsti dalla legge 112/2013. La stessa norma individuava le misure necessarie ad affrontare l'urgenza del settore, rimandando ad un legge quadro (di cui all'art. 34 (soppresso) della legge per il cinema). Solo inserendo in un contesto più complessivo, quello di una norma generale per lo spettacolo dal vivo, che individui anche i compiti assegnati al settore, è corretto affrontare le criticità delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, affidando al Ministero effettivi strumenti di controllo della gestione.

comma 3 – ter **sopprimere**

comma 3 – quater : dopo “nelle more” e prima di “della revisione” **inserire** “*della definizione di una legge quadro sullo spettacolo dal vivo, che disciplini la revisione e il riassetto complessivo della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti ed attività circensi e*”

**Aggiungere** dopo (risanamento) e prima di (:) *con accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative*

Motivazione: le numerose norme che disciplinano le Fondazioni Lirico Sinfoniche, emanate dopo la legge 800/67 (legge Corona), hanno determinato la necessità di una revisione (individuata anche dalla previsione inserita nel disegno di legge sul cinema all'art. 34 poi soppresso) che deve necessariamente essere inserita nel contesto di una legge per lo spettacolo dal vivo. Tanto più ora che si è deciso di sopprimere l'art. 34 dalla legge sul cinema rimandando la legge sullo spettacolo dal vivo al normale iter parlamentare. Troppe volte questo inter non ha portato all'emanazione di una legge fondamentale per il settore. Il riferimento all'accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è fatto perché le previsioni delle normative precedenti, di cui anche a quelle dell'art. 11 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), per le fondazioni lirico sinfoniche che versino nelle condizioni di cui all'art. 21 del decreto 29 giugno 1996, n. 367 prevedono che sui temi sindacali (riduzione

integrativi e occupazione) specifici accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Comma 3 – quater lettera b) **sopprimere**

Motivazione: poiché è previsto all'art. 11 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), per le fondazioni lirico sinfoniche che versino nelle condizioni di cui all'art. 21 del decreto 29 giugno 1996, n. 367, di accedere a un piano di risanamento, che deve essere inviato al Commissario nominato, accompagnato dall'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per gli argomenti di cui alle previsioni di cui al comma 1, lettera c (riduzione della dotazione organica del personale tecnico amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico) e lettera g (la cessazione di efficacia dei contratti integrativi aziendali....) non si capisce la motivazione di affidare unilateralmente alla Fondazione Lirico Sinfonica la medesima possibilità di non riconoscere al personale eventuali contributi o premi di risultato o altri trattamenti economici previsti dalla contrattazione di secondo livello e neppure è chiaro come, sempre unilateralmente la Fondazione Lirico Sinfonica, possa ridurre il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale peraltro per personale assunto con concorso ad evidenza pubblica, mentre la misura di chiusura parziale o temporanea finirebbe per incidere sulla produzione del teatro determinando un ulteriore abbattimento delle entrate con particolare riferimento alla quota economica connessa a tale voce (produzione) riconosciuta alla Fondazione Lirico Sinfonica dal Fondo Unico per lo Spettacolo.

Comma 3 – quater lettera c) **sopprimere**

Motivazione: la norma sul trattamento delle missioni all'estero dei dipendenti delle Fondazioni Lirico Sinfoniche è incomprensibile perché le trasferte sono autorizzate se non producono deficit e sono in equilibrio di pareggio sui costi.

Comma 3 – quater lettera d) **sopprimere**

Motivazione: si chiede pertanto il ripristino della norma dell'art. 2, comma 2 del decreto 81/2015 che prevede alla lettera a) “accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”, ovvero il rimando alla contrattazione.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

SLC-CGIL

E. Rizi




FISTeL-CISL

L. Pezzini



UILCOM-UIL

F. Benigni



FIALS-CISAL

E. Sciarra



SLC CGIL

Produzione Culturale

P.zza Sallustio, 24 00187 Roma

Tel 06 42048201 – Fax 06 4824325

FISTEL CISL

Federazione della Comunicazione

Via Salaria, 83 00185 Roma

Tel 06492171 – Fax 06 4457330

UILCOM UIL

Comunicazione

L.go A. Ponchielli, 4 00198 Roma

Tel 06 45686880 – Fax 06 85353322

FIALS CISAL

Fed. It. Autonoma Lav. Spettacolo

Via Montebello, 39 50123 Firenze

Tel. /Fax 055 212439